



PROVINCIA DI VERONA

Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica

CAPITOLATO SPECIALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI PARTENARIATO FORMATIVO DELLA PROVINCIA DI VERONA CIG Z5F13AA395

Articolo 1 Definizioni	2
Articolo 2 Oggetto e durata	2
Articolo 3 Partecipazione alle iniziative	2
Articolo 4 Descrizione delle iniziative formative. Requisiti dei docenti	3
Articolo 5 Programmazione e piano formativo	3
Articolo 6 Utilizzo del logo provinciale	4
Articolo 7 Durata e sedi di svolgimento delle iniziative formative	5
Articolo 8 Pubblicità delle iniziative	5
Articolo 9 Modalità di svolgimento delle iniziative	5
Articolo 10 Obblighi dell'operatore economico. Responsabilità	6
Articolo 11 Controlli e rilevazione di customer satisfaction	7
Articolo 12 Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera	7
Articolo 13 Valutazione dei rischi da interferenza	8
Articolo 14 Recesso dal contratto	8
Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari	8



PROVINCIA DI VERONA

**Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica**

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini della procedura:
 - per “operatore economico” o “operatore” si intende il partner selezionato;
 - per “Provincia” o “Ente” si intende la Provincia di Verona;
 - per “dipendenti provinciali” o “dipendenti della Provincia” i dipendenti della Provincia di Verona;
 - per “utenti esterni” i dipendenti e/o amministratori dei Comuni del territorio provinciale;
 - per “Comuni” i Comuni del territorio della Provincia di Verona.

Articolo 2 Oggetto e durata

1. L’oggetto della presente procedura è la ricerca di un partner per l’organizzazione di iniziative di formazione destinate a dipendenti della Provincia, con possibilità per l’operatore economico di estendere le stesse a utenti esterni.
2. Il rapporto di collaborazione comprende:
 - a) la programmazione e progettazione delle iniziative, compresa l’individuazione dei formatori secondo quanto precisato nel prosieguo;
 - b) l’organizzazione delle iniziative, comprese la pubblicizzazione, la raccolta delle adesioni, i contatti con i formatori, la stampa e distribuzione del materiale didattico, la somministrazione di questionari di rilevazione della qualità.
3. L’operatore economico è tenuto a dare comunicazione alla Provincia degli affidamenti ad altri operatori economici di prestazioni inerenti o accessorie rispetto al rapporto di partenariato.
4. Il rapporto di collaborazione, avviato in via sperimentale, avrà durata di 1 (uno) anno. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto. La Provincia si riserva concordare con l’affidatario la prosecuzione della collaborazione per un ulteriore anno.

Articolo 3 Partecipazione alle iniziative

1. La partecipazione dei dipendenti della Provincia, entro il numero indicato nell’offerta, si intende a titolo gratuito, con esclusione di qualsiasi onere a carico della medesima.
2. La partecipazione dei dipendenti ed amministratori dei Comuni, entro il numero indicato nell’offerta, avverrà al costo indicato nell’offerta medesima.
3. La partecipazione alle iniziative da parte degli utenti esterni è rimessa all’esclusiva determinazione dei soggetti medesimi, e l’intervento della provincia è solo volto a fornire per gli stessi una possibile opportunità.
4. Fermo quanto previsto al comma successivo, in ogni caso, la Provincia non garantisce il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, siano essi dipendenti della Provincia o utenti esterni, e l’operatore economico non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l’eventuale mancata partecipazione o, comunque, per il



PROVINCIA DI VERONA

**Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica**

mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti delle diverse categorie (dipendenti provinciali e utenti esterni).

5. E' data facoltà all'operatore economico di non dar corso, anche temporaneamente, all'iniziativa ovvero di rinviarla in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti determinato sulla base dell'offerta presentata, rimanendo a suo carico ogni onere di comunicazione agli interessati.
6. Indipendentemente dalla sede di svolgimento dell'iniziativa, il numero massimo complessivo di partecipanti, sia a titolo gratuito che a pagamento, è di 50-70 unità, a seconda della sede assegnabile in base alle disponibilità della Provincia.

Articolo 4 Descrizione delle iniziative formative. Requisiti dei docenti

1. Il rapporto è relativo allo svolgimento di iniziative formative:
 - a. a contenuto "vincolato" (in numero minimo di 5 e massimo 7), su argomenti e tematiche che la Provincia si riserva di indicare in momento successivo all'aggiudicazione;
 - b. a contenuto "libero" (in numero minimo di 2 e massimo 4), su argomenti e tematiche indicati dall'operatore, ma che siano di interesse anche per i dipendenti della Provincia;
 - c. della durata di quattro ore e trenta minuti ciascuna (orientativamente, dalle 9.00 alle 13.30);
 - d. eventualmente in più edizioni di identico contenuto rivolte a diversi partecipanti.
2. La docenza delle iniziative deve essere affidata a soggetti in possesso dei requisiti indicati negli atti della procedura.
3. Ai fini della presente procedura, i docenti stessi si suddividono, sulla base dell'esperienza specifica maturata, in:
 - docenti di primo livello: docenti universitari ordinari o associati, dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca, liberi professionisti, dirigenti e funzionari pubblici (necessariamente titolari di incarichi di posizione organizzativa o alta professionalità) con esperienza almeno quinquennale nella specifica attività cui si riferisce la docenza e che abbiano effettuato almeno 150 ore di docenza rivolta a dipendenti di pubbliche amministrazioni, di cui almeno 50 a dipendenti di enti locali;
 - docenti di secondo livello: docenti universitari ordinari e associati, dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca, liberi professionisti, dirigenti e funzionari pubblici con esperienza almeno biennale nella specifica attività cui si riferisce la docenza e che abbiano effettuato almeno 60 ore di docenza rivolta a dipendenti di pubbliche amministrazioni, di cui almeno 20 a dipendenti di enti locali.

Devono essere assicurate da docenti di primo livello le 4 iniziative a contenuto "vincolato" di cui si riserva indicazione la Provincia.

Articolo 5 Programmazione e piano formativo

1. La Provincia indica all'operatore economico selezionato gli argomenti ed un programma di massima, compresi i periodi di svolgimento, delle iniziative a contenuto "vincolato". Le stesse potranno essere individuate anche previo confronto con il partner. Si segnalano sin da ora alcuni



PROVINCIA DI VERONA

**Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica**

temi esemplificativi (non ancora vincolanti per la Provincia) sui quali si sta valutando la necessità di approfondimento:

- anticorruzione, codici di comportamento, protocolli di legalità, trasparenza, tra fine 2015 e inizio 2016 (con approfondimento specialistico ed esemplificazioni concrete di azioni e accertamenti);
 - bilancio e contabilità (anche in rapporto a fatturazione e gestione telematica);
 - esecuzione e contabilità dei lavori pubblici;
 - ambiente, con particolare riferimento alla normativa regionale, e alle patologie procedurali ne degli atti;
2. L'operatore economico trasmette alla Provincia
 - il nominativo ed il curriculum dei docenti, in possesso dei requisiti indicati negli atti della procedura, che verranno incaricati in relazione alle iniziative a contenuto "vincolato";
 - il programma sintetico, il nominativo ed il curriculum dei docenti, in possesso dei requisiti indicati negli atti della procedura, che verranno incaricati in relazione alle iniziative a contenuto "libero".
 3. La Provincia esprimerà nei giorni successivi il proprio gradimento sia rispetto ai docenti che al programma.
 4. Resta ferma la possibilità di concordare modifiche del programma complessivo delle iniziative formative per esigenze sopravvenute, connesse anche ad interventi normativi che rendano opportuna la trattazione di argomenti inizialmente non considerati all'interno della programmazione.
 5. Dopo la conclusione della selezione potranno essere concordati iter e termini della collaborazione, anche integrativi rispetto a quelli indicati negli atti della procedura.
 6. La Provincia, parallelamente alle iniziative programmate nell'ambito degli accordi di partenariato, attuerà un proprio distinto programma formativo, di cui non sarà tenuta a dare alcuna comunicazione all'operatore economico. Nell'ambito di tale programma, i Comuni partecipano gratuitamente alle giornate formative.

Articolo 6 Utilizzo del logo provinciale

1. La Provincia concede l'utilizzo da parte dell'operatore economico del proprio logo nella versione "logo comunicativo", fermo restando che la Provincia stessa è estranea al rapporto negoziale ed esclusa da qualsivoglia coinvolgimento nei rapporti tra l'operatore economico e i soggetti che fruiranno delle iniziative formative a pagamento e tra l'operatore e i professionisti o altri operatori economici incaricati della docenza o di qualsiasi altra attività accessoria (compreso l'eventuale coffee break).
2. Conclusa la procedura, la Provincia mette a disposizione dell'operatore il proprio logo comunicativo, in formato digitale. La Provincia detterà le disposizioni circa le dimensioni e la collocazione del logo e delle diciture da riportare nelle comunicazioni e nella pubblicità dell'operatore inerenti il rapporto di partenariato.
3. Nelle comunicazioni dell'operatore dovrà essere escluso ogni altro riferimento che possa indurre a ritenere un coinvolgimento della Provincia nei rapporti negoziali tra l'operatore e gli utenti esterni o, comunque, con i terzi.



PROVINCIA DI VERONA

**Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica**

Articolo 7 Durata e sedi di svolgimento delle iniziative formative

1. Le iniziative formative, della durata indicativa di 4,5 ore si svolgeranno di norma la mattina, dalle 9.00 alle 13.30.
2. La Provincia mette a disposizione dell'operatore economico la sede per lo svolgimento delle iniziative, di norma individuata tra una delle seguenti:
 - 1.1. Loggia di Frà Giocondo;
 - 1.2. Sala Giulietta e Romeo (Palazzo Capuleti);
 - 1.3. altra sede messa a disposizione da soggetti convenzionati.
3. La Provincia si riserva di individuare, tra quelle a disposizione, la sede ritenuta più idonea, in base alla propria programmazione interna, ove possibile anche concordandola con l'operatore che non potrà, peraltro, eccepire alcunché al riguardo. Saranno fornite all'operatore economico più precise istruzioni per la prenotazione degli spazi.
4. In ogni caso, l'operatore economico dovrà comunicare con congruo anticipo alla Provincia la data delle iniziative programmate.
5. Rimane fermo che la Provincia dà precedenza agli eventi ufficiali istituzionali (es: visite ufficiali di autorità, sedute Consiliari, ecc.); ove la necessità sopravvenga in corso di organizzazione di una iniziativa formativa, la stessa potrà dover essere spostata in altra sede o data, mantenendo indenne la provincia da danni, indennità e comunicazioni.

Articolo 8 Pubblicità delle iniziative

1. L'operatore economico provvede a dare adeguata pubblicità delle iniziative formative, entro termini che consentano la programmazione della relativa partecipazione, tenuto conto della necessità di perfezionare i necessari atti amministrativi interni, mediante comunicazione trasmessa
 - 1.1. all'indirizzo PEC dei Comuni,
 - 1.2. all'indirizzo PEC affarigenerali.provincia.vr@pecveneto.it nonché all'indirizzo formazione.strategica@provincia.vr.it
2. A titolo indicativo, fermi gli ulteriori adempimenti previsti nel presente capitolato, la prima pubblicità dovrà essere effettuata almeno 30 giorni precedenti lo svolgimento dell'iniziativa.
3. La Provincia si riserva di dare o meno autonoma pubblicità alle iniziative, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 9 Modalità di svolgimento delle iniziative

1. Durante lo svolgimento della formazione:
 - 1.1. devono essere impiegati strumenti di visualizzazione quali slide o comunque testi proiettati;
 - 1.2. deve essere assicurato adeguato spazio al dibattito con i partecipanti ed alla conseguente formulazione di quesiti e relative risposte.
2. Tanto nella scelta degli argomenti che nello svolgimento delle docenze dovrà essere privilegiato l'approccio operativo.



PROVINCIA DI VERONA

**Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica**

3. Deve essere altresì garantita la possibilità di anticipare al docente, mediante comunicazione all'operatore economico, la formulazione di quesiti ai quali il medesimo dovrà dare risposta o formulare proprio parere nel corso dell'iniziativa formativa.
4. La Provincia si riserva di effettuare idonea presentazione agli uditori all'inizio di ogni iniziativa formativa, nonché di effettuare la registrazione audio e video dei corsi, escludendo ogni forma di diffusione e/o impiego commerciale o verso estranei di quanto registrato, fatta salva la sola diffusione all'interno dell'Ente.
5. Qualora nel corso della formazione fosse prevista la somministrazione di coffee break, ogni responsabilità della somministrazione e dei rapporti con eventuali somministratori fa esclusivamente capo all'Operatore economico, anche per i danni che dovessero intervenire alla Provincia o a terzi. In caso di somministrazione di coffee break, allo stesso potranno accedere anche i partecipanti a titolo gratuito.

Articolo 10 Obblighi dell'operatore economico. Responsabilità

1. Con riferimento alla partecipazione dei dipendenti provinciali,
 - la Provincia trasmette all'operatore l'elenco degli iscritti al corso
 - l'operatore trasmette alla Provincia:
 - 1.1. entro 3 (tre) giorni lavorativi precedenti lo svolgimento dell'iniziativa formativa
 - 1.1.1. il programma dettagliato del corso ed il nominativo ed il curriculum del docente, ove non precedentemente inviato; qualora si tratti di docente diverso da quello precedentemente indicato, la Provincia si riserva di esprimere il proprio gradimento al riguardo;
 - 1.1.2. il materiale in file (pdf o ppt o word o write);
 - 1.2. al termine del corso,
 - 1.2.1. l'attestato di partecipazione;
 - 1.2.2. eventualmente, altro materiale reso disponibile.
2. Con riferimento alla partecipazione degli utenti esterni, l'operatore economico
 - 2.1. entro 3 (tre) giorni lavorativi precedenti lo svolgimento dell'iniziativa formativa, trasmette all'indirizzo e-mail istituzionale indicato dagli interessati all'atto dell'iscrizione:
 - 2.1.1. il programma dettagliato del corso ed il nominativo del docente;
 - 2.1.2. ogni altra informazione e/o puntuale riferimento dell'operatore per la gestione della fase organizzativa;
 - 2.2. consegna all'inizio del corso, a ciascuno dei partecipanti il materiale;
 - 2.3. consegna al termine del corso, a ciascuno dei partecipanti
 - 2.3.1. l'attestato di partecipazione
 - 2.3.2. eventualmente, altro materiale reso disponibile.
3. Nei giorni successivi allo svolgimento dell'iniziativa, l'operatore trasmette alla Provincia l'elenco dei partecipanti al corso.
4. L'operatore (così come i suoi incaricati), nell'esecuzione del presente contratto, dovrà improntare la propria attività a correttezza e rispetto sia dei partecipanti che degli Enti di riferimento.



PROVINCIA DI VERONA

**Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica**

5. L'operatore si obbliga a far rispettare ai docenti le norme del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo "documenti – bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione - codice di comportamento".
6. È a totale carico dell'operatore ogni adempimento amministrativo ed ogni atto accessorio concernente lo svolgimento delle prestazioni. L'Ente è sollevato dall'operatore, anche in eventuale sede processuale, da eventuali sanzioni o vertenze.
7. Ove emergessero procedimenti di natura tributaria o sanzionatoria, ad esempio in materia di autorizzazioni o segnalazioni che debba effettuare l'operatore, connessi all'esercizio dell'attività formativa, ogni adempimento sarà assunto dall'operatore economico stesso.
8. L'operatore si impegna a mantenere sollevata la Provincia da qualsiasi obbligazione o contestazione che possa essere effettuata dagli aderenti, anche in sede giudiziale, escludendo ogni forma di rivalsa sulla Provincia stessa;
9. L'operatore economico non può concedere a terzi l'uso degli spazi o di parte di essi assegnati dalla Provincia per lo svolgimento delle iniziative formative concordate.

Articolo 11 Controlli e rilevazione di *customer satisfaction*

1. Durante la vigenza contrattuale, l'Ente ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli relativi alla corretta effettuazione delle prestazioni in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'operatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
2. Al termine di ogni corso la Provincia si riserva di somministrare ai dipendenti provinciali un questionario per esprimere il gradimento sull'iniziativa svolta. Ove la tendenza della valutazione sia negativa, è obbligo dell'operatore porre in essere misure adeguate per superare le criticità riscontrate. A fronte del mancato ripetuto gradimento (per n. 2 iniziative), la Provincia si riserva di sospendere le iniziative e recedere dal rapporto, senza che l'operatore possa formulare richiesta alcuna di indennizzo ed anche per l'eventuale risarcimento del danno.
3. L'Ente potrà effettuare controlli e indagini anche attraverso la distribuzione di schede da compilarsi da parte degli utenti esterni.

Articolo 12 Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera

1. L'operatore economico si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, dalle norme sindacali, assicurative inerenti la manodopera.
2. In particolare, ai lavoratori dipendenti dall'operatore devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro di categoria del settore. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.



PROVINCIA DI VERONA

**Area di supporto giuridico amministrativo
Formazione strategica**

Articolo 13 Valutazione dei rischi da interferenza

1. Stante la tipologia di servizio, che richiede mere attività di docenza e, accessoriamente, attività di riconoscimento dei presenti e, eventualmente, somministrazione di coffee break, non emergono particolari rischi da interferenza. Tuttavia, allo scopo di minimizzare ogni sorta di potenziale rischio, viene previsto, anche a titolo di Documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI):
 - l'accesso alle sale e alle connesse vie di accesso può avvenire solo previo accordo con il personale provinciale;
 - il collegamento di eventuali strumenti (proiettore, PC, ecc.) alla rete elettrica avviene di norma da parte del personale provinciale, comunque nel rispetto delle tipiche cautele dell'uomo medio (i rischi sono modesti);
 - la somministrazione di coffee break deve avvenire, ove vi sia l'impiego di bevande calde, in zona separata da quella ove sono poste le sedie per i partecipanti;
 - verrà evitato l'impiego di sale ove, per interventi di pulizia, il pavimento sia bagnato o scivoloso;
 - ove emergano rischi ulteriori e diversi, verrà scambiato fra le parti apposito verbale di coordinamento per la sicurezza.

Articolo 14 Recesso dal contratto

1. In relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale, la Provincia si riserva di recedere, anche parzialmente, dal contratto in qualsiasi momento, senza che l'Operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione naturalmente delle prestazioni già effettuate che saranno senz'altro liquidate. L'Operatore economico dichiara, con la sottoscrizione di essere al corrente che il quadro normativo sulle competenze della Provincia è suscettibile di evoluzione.
2. In ogni caso, la Provincia può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del decreto legislativo 163/2006. Tale facoltà è esercitata per iscritto, almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I rapporti tra l'operatore e i professionisti o altri operatori economici incaricati della docenza o di qualsiasi altra attività accessoria dovranno avvenire nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e di ciò dovrà essere data dimostrazione alla Provincia.